

*Allegato "A"*

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.L. 50/2017**

### ***Art. 1 - Oggetto della definizione agevolata***

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Venezia., per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, il CIMP e la TARSU,.
- b) il Gestore Veritas spa, per quanto attiene la TIA, TARES e la TARI di competenza comunale;

### ***Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda***

La domanda di definizione agevolata della controversia relativamente ai tributi elencati all'art. 1 deve essere presentata entro il termine previsto dal comma 6 dell'art. 11 del DL 50/2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.

### ***Art. 3 - Importi dovuti***

Ai fini della definizione delle controversie il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento degli importi quantificati ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017:

Gli importi dovuti, di cui al precedente comma, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

### ***Art. 4 - Perfezionamento della definizione***

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti.

E' ammesso il pagamento rateale nei limiti di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del D.L. 50/2017

Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.